NUOVE NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

Art. 5

Esclusione di talune categorie di terreni

E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

Versione in vigore dal 12 novembre 1996, non più in vigore dal 18 dicembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Estremi	Legge 11 novembre 1996, n. 574
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-utilizzazione-agronomica-delle-acque-di/art-5-esclusione-di-talune-categorie-di-terreni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it